CAMERA DEI DEPUTATI N. 3399

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEPPIA, FORNASARI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, CAPACCI, PIRO, DEL BUE, FERRARINI, CELLINI

Presentata il 25 novembre 1988

Istituzione dell'Ente « Piero 500 anni » per le celebrazioni del V centenario della morte di Piero della Francesca

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 12 ottobre 1992, in singolare concomitanza con la data della scoperta del Nuovo Mondo, ricorre il 500° anniversario della morte di Piero della Francesca.

A nessuno sfugge l'opportunità di ricordare degnamente la ricorrenza centenaria di uno dei più grandi artisti del Rinascimento, la cui fama e la cui fortuna non hanno cessato di crescere nei secoli; anzi, si può dire che la sua eccezionalità e la sua modernità siano state tali che solo i tempi a noi più vicini sembrano essere stati capaci di intenderne fino in fondo la profondità di ispirazione; tale riflessione è dettata dal nome degli artisti che, per loro esplicita ammissione o per giudizio dei critici, possono essere dichiarati in qualche modo tributari di Piero: da Seurat a Cézanne, da Picasso a Braque, da Casorati a Morandi, per fare solo qualche esempio, oppure il grande grafico americano contemporaneo Milton Glaser.

Se poi, dall'ispirazione dei grandi artisti, si vuol passare all'esame della fortuna del pittore di Sansepolcro fra il grande pubblico, basterà ricordare che una recente indagine condotta negli Stati Uniti in base ad indicatori quali la vendita di cartoline, *posters*, volumi d'arte ecc. ha posto Piero in testa alle preferenze espresse dagli americani.

Già da vari anni la regione Toscana e gli enti locali interessati, a partire dal comune di Sansepolcro, città natale dell'artista, avevano, in collaborazione con la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Arezzo, programmato varie iniziative per celebrare la ricorrenza. In data 25 giugno 1987 veniva poi emanato un decreto del Presidente della Repubblica che istituiva un Comitato nazionale per il V centenario della morte di Piero della Francesca, nel cui ambito venivano ricondotte tutte le iniziative già assunte.

Sugli aspetti positivi, ma anche su taluni problemi creati dal citato decreto del Presidente della Repubblica, ritorneremo più avanti. Per adesso vogliamo sottolineare che il comitato ha già espresso alcuni indirizzi programmatici che si possono sintetizzare in una serie di punti:

1) il restauro di alcune opere fondamentali, e segnatamente gli affreschi del ciclo della Vera Croce della chiesa di S. Francesco in Arezzo, la Madonna del Parto in Monterchi, gli affreschi e le opere su tavola possedute dal Museo di Sansepolcro;

2) Il restauro e il riuso di importanti edifici legati alla vita e alle opere di Piero, primi fra tutti la casa dell'artista, in Sansepolcro, che dovrà diventare la sede di un Centro studi Pierfrancescani, e la *ex* Chiesa degli Agostiniani (meglio nota oggi come *ex* Chiesa di S. Chiara), sempre a Sansepolcro, sede originaria del grande polittico degli Agostiniani (oggi disperso in vari musei d'Europa e d'America, e la cui almeno temporanea ricomposizione è uno degli obiettivi della mostra delle opere di Piero di cui si parla più avanti), che nella sua grandiosità gotica, oggi purtroppo deturpata da successivi interventi e rifacimenti, appare non solo la sede naturale della mostra delle opere di Piero, ma anche la sede espositiva permanente per un centro di così rilevante importanza culturale come Sansepolcro, che oggi ne è privo;

3) la creazione di un Centro studi Pierfrancescani che, in stretta collaborazione con le Università della Toscana, dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia-Romagna, e con istituzioni culturali come la Scuola normale superiore di Pisa e l'Istituto di studi sul Rinascimento, sviluppi, dotandosi della più avanzata strumentazione, un'attività di ricerca e di documentazione che valga non solo ad approfondire l'indagine sul significato dell'opera pittorica e matematica di Piero, ma consenta di coglierne il ruolo svolto nella cultura del Rinascimento;

4) la pubblicazione della edizione critica delle opere matematiche e sulla prospettiva di Piero, nonché quella dei suoi più diretti ispiratori come Biagio Pelacani da Parma;

5) la realizzazione di una serie di manifestazioni espositive, da effettuarsi nelle varie città legate all'attività di Piero (Sansepolcro, Arezzo, Urbino, Firenze, Ferrara, Rimini) che inizieranno, ai primi del 1989, con la mostra « La scienza per il restauro – Un progetto per Piero della Francesca », che documenterà i lavori preparatori effettuati per i restauri in S. Francesco ad Arezzo, per proseguire con quelle su « Piero e il '900 », « Piero e i fiamminghi », « Piero e la pittura del '400 nell'Italia centrale », per culminare nella grande mostra delle opere di Piero da tenersi nel 1992;

6) l'effettuazione di una serie di convegni, il primo dei quali si terrà nella prossima primavera con il titolo « Scienza e restauro », dedicato al tema dei lavori in S. Francesco, per poi continuare con « Piero e la storia della prospettiva nel Rinascimento », « Piero e la cultura del Rinascimento nell'Italia centrale » ed altri in corso di definizione;

7) la definizione di una serie di itinerari turistico-culturali, individuati da un lato sulla base della presenza in determinati luoghi delle opere di Piero, dall'altra sulla base di iniziative espositive come quelle indicate al punto 5). La definizione di tali itinerari permetterà la produzione di materiale illustrativo e promo-

zionale (guide, *dépliants, posters*, ecc.), che verrà diffuso sia nelle zone interessate che all'estero;

8) la realizzazione di una serie di iniziative a carattere divulgativo da prendere in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione per contribuire all'approfondimento della conoscenza di Piero nelle scuole italiane;

9) una serie di altre iniziative promozionali e commemorative (emissione di serie filateliche, coniazione di medaglie, ecc.) che in questa sede appare superfluo ricordare in dettaglio.

Un rapido riesame dei vari punti consente di individuare le tre grandi linee di fondo che si vogliono perseguire:

a) iniziative destinate a realizzare opere permanenti e a creare istituzioni destinate a durare nel tempo. Tali sono le iniziative elencate nei precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) della relazione;

b) iniziative volte ad approfondire e a divulgare la conoscenza dell'opera di Piero. Tali quelle elencate nei numeri 5), 6), 8) della relazione;

c) iniziative volte a far sì che le manifestazioni culturali abbiano una ricaduta turistica, con evidenti vantaggi per l'economia di una vasta zona comprendente province appartenenti a quattro regioni (numeri 5), 7) e 9) della relazione.

Non appare superfluo aggiungere, soprattutto in riferimento alla lettera *c)*, che non solo le prime iniziative saranno tenute nel 1989, ma che una buona parte delle manifestazioni previste sotto il numero 5) è programmata per il 1990, e ciò sia per non affollare eccessivamente di iniziative il 1992, sia perché si è voluto tenere conto delle esigenze espresse nel numero 7), in considerazione della concomitanza con i campionati mondiali di calcio.

Così definiti, nelle loro linee generali, gli indirizzi programmatici, una particolare attenzione va riservata ai problemi connessi con l'attività di gestione delle manifestazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987 (con successive modifiche e integrazioni) ha istituito, come si è detto, il Comitato nazionale per il V centenario della morte di Piero della Francesca. Il numero e le caratteristiche degli enti rappresentati (Ministeri, regioni, enti locali, istituzioni comunitarie, istituzioni culturali, ecc.) e l'elevatissima qualità scientifica degli studiosi che sono stati chiamati a farne parte, fanno certamente di questo Comitato lo strumento più qualificato a indicare gli indirizzi programmatici da realizzare.

Diverso è il discorso sulla gestione effettiva delle iniziative e delle manifestazioni. Già il citato decreto del Presidente della Repubblica del 1987 non chiariva a chi spettasse tale attività di gestione: veniva, all'articolo 3, istituita una giunta esecutiva, presieduta dal presidente della giunta regionale toscana, ma al tempo stesso le veniva affidata una semplice funzione propositiva, lasciando irrisolto il problema del soggetto che effettivamente dovesse gestire le manifestazioni.

Due soluzioni potevano prospettarsi: la prima, quella, una volta determinati gli indirizzi programmatici, di affidare ai singoli enti la loro realizzazione. Ma questa soluzione urtava sia contro difficoltà pratiche, essendo molte manifestazioni, già programmate, realizzate in collaborazione fra vari enti, sia contro la volontà espressa dalle regioni e dagli enti locali rappresentati nel Comitato (volontà che trovava espressione in un preciso atto della giunta esecutiva), di realizzare uno stretto coordinamento non solo nella fase di indirizzo programmatico ma anche in quella di realizzazione e di gestione. Inoltre precedenti esperienze sconsigliavano la gestione diretta di manifestazioni da parte delle regioni, che per i loro compiti istituzionali appaiono più idonee a svolgere funzioni di indirizzo che di gestione.

Preso atto di questa volontà, il Ministero per i beni culturali poneva in atto l'unica altra soluzione possibile nell'ambito del citato decreto del Presidente della Repubblica: un atto di delega del Ministro, in quanto presidente del Comi-

tato nazionale, al presidente della giunta esecutiva per il compimento degli atti amministrativi relativi alla spesa. Tale delega era accordata con decreto ministeriale nell'ottobre 1988.

In realtà questo atto non risolveva il problema, perché essendo il soggetto delegato autorizzato ad emettere mandati di spesa solo in base a delibere prese dal Comitato nazionale, si riproponeva l'assurda situazione di un organo di gestione costituito da un'assemblea che, per numero e per qualità dei componenti, appare del tutto inidoneo allo scopo.

Uno degli scopi della presente proposta di legge è quello di risolvere questo problema, che ha portato a uno stato di stallo che è durato per più di un anno, impedendo al comitato di agire dalla data della sua costituzione fino all'estate del 1988; se poi alcuni indirizzi programmatici sono stati fissati, ciò lo si è dovuto all'iniziativa della giunta esecutiva, giustamente preoccupata per i ritardi che si andavano accumulando. Ciononostante, quando dalla fase della determinazione degli indirizzi programmatici si è passati a quello della effettiva gestione delle manifestazioni, si sono riproposti i problemi sopra indicati, determinando una nuova situazione di stallo.

La soluzione del problema appare ai proponenti possibile attraverso la costituzione di un consorzio fra Stato, regioni ed enti locali.

Una tale soluzione non solo appare perfettamente idonea allo scopo, ma viene richiesta vivamente, anche per le manifestazioni pierfrancescane, dalle regioni interessate (Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria), dagli enti locali (provincia di Arezzo, comuni di Arezzo, Sansepolcro, Monterchi, Urbino, Ferrara, Rimini), da enti e istituzioni culturali ed economici di varia ispirazione.

Tale soluzione, mentre lascerebbe. naturalmente al Ministero per i beni culturali e ambientali e ai singoli enti la facoltà di promuovere iniziative nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, pur sempre nell'alveo degli indirizzi programmatici indicati dal Comitato nazionale, istituirebbe un forte centro di gestione e di amministrazione capace di portare a compimento quelle iniziative che permetteranno di ricordare degnamente l'anniversario della morte del grande artista.

Al tempo stesso, la stessa funzione del Comitato nazionale ne risulterebbe valorizzata, in quanto esso verrebbe ricondotto al suo compito più naturale, che è quello di esprimere gli indirizzi programmatici, raccogliendo le proposte degli illustri studiosi che lo compongono, e tenendo conto delle esigenze dei vari rappresentanti.

L'articolo 1 prevede pertanto l'affidamento delle attività di preparazione, organizzazione, realizzazione e gestione delle iniziative previste nel programma a un ente denominato « Piero 500 anni » formato dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, dalla provincia di Arezzo, dai comuni di Sansepolcro, Arezzo, Monterchi, Urbino, Ferrara, Rimini, Firenze, dalla comunità montana Valtiberina Toscana che svolgerà i compiti demandati sentito il parere del Comitato nazionale già costituito.

Gli articoli successivi stabiliscono le modalità per l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento dell'ente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È costituito un consorzio tra le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 per celebrare il V centenario della morte di Piero della Francesca.

2. Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede a Sansepolcro ed assume la denominazione di « Piero 500 anni ».

3. Il consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1993.

ART. 2.

1. Del consorzio di cui all'articolo 1 fanno parte, previo atto di adesione, le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, la provincia di Arezzo, i comuni di Sansepolcro, Arezzo, Monterchi, Urbino, Ferrara, Rimini e Firenze e la comunità montana Valtiberina Toscana.

ART. 3.

1. Il consorzio ha lo scopo di provvedere alla organizzazione, alla realizzazione e alla gestione delle iniziative, in Italia e all'estero, atte a far meglio conoscere la figura dell'artista ed alla conservazione e restauro delle sue opere e degli edifici in cui esse si trovano o comunque legati alla sua vita.

2. A tal fine il consorzio predispone programmi e progetti di interventi, sentito il parere del Comitato nazionale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987.

3. L'ordinamento interno del consorzio sarà regolato da norme deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. Organi del corsorzio sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente del consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della regione Toscana.

ART. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del consorzio;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) dai soprintendenti ai beni ambientali, artistici, architettonici, archeologici e storici aventi competenza nei comuni di cui all'articolo 2;

f) da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

2. Esso delibera con la presenza della metà più uno del propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo di cia-

scun esercizio, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 12 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica delle opere nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza degli interventi;

c) adotta ogni altra determinanzione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'articolo 3;

d) delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottopore entro un mese all'approvazione del Ministero del tesoro.

ART. 8.

1. Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del consorzio;

b) da quattro rappresentanti degli enti di cui all'articolo 2;

c) da due dei soprintendenti di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5.

2. I membri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

ART. 9.

1. Il comitato esecutivo attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il consiglio di amministrazione ritiene di delegargli.

ART. 10.

1. Il presidente del consorzio ha la rappresentanza dell'ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, da lui presieduti.

ART. 11.

1. Il collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da un funzionario del Ministero degli affari esteri;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

ART. 12.

1. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

4. I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione del revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del codice civile, in quanto applicabili.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei revisori trasmette ai Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'ente nel corso del passato esercizio finanziario.

ART. 13.

1. I membri del consiglio di amministrazione nonché i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

2. In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

ART. 14.

1. Per lo svolgimento della propria attività l'ente si avvale di personale distaccato dagli enti di cui all'articolo 2 o assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato secondo le norme di cui al comma 3 dell'articolo 3.

ART. 15.

1. Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

b) dagli introiti derivanti dalla propria attività;

c) da ogni altra eventuale entrata proveniente da soggetti pubblici e privati con applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512.

ART. 16.

1. Il consorzio può contrarre mutui con istituti di credito purché il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nel comma 3 dell'articolo 1.

2. L'ammontare complessivo dei mutui non suò comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'articolo, 15 ad esclusione dei contributi già scontati.

3. La durata dei mutui stessi non può eccedere quella della vita dell'ente.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stabilito in lire due miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989, 1990, 1991.

2. All'onere di lire due miliardi per il triennio 1989-1991 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari all'uopo utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento « Promozione della politica culturale all'estero a revisione della legge n. 153 del 1971 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.